

**DECRETO 3 SETTEMBRE 1997 N. 478**

**Regolamento recante adeguamento dei compensi a vacanza per le prestazioni professionali dei dottori agronomi e forestali**

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Omissis..

ADOTTA

**Il seguente regolamento:**

**Art. 1**

1. L'articolo 27 del decreto ministeriale 14 maggio 1991, n. 232, è sostituito dal seguente:

“Art. 27 (*Compenso per vacanza*). – 1. Al professionista spetta un onorario di € 56,81 per ogni vacanza di un'ora, con un massimo di otto vacanze giornaliere per lavori in residenza e dieci vacanze per lavori fuori sede.

2. Ai collaboratori di concetto spettano gli stessi onorari, ridotti del 50%.

3: Nel caso di lavori eseguiti in condizioni disagiate, gli onorari di cui ai commi precedenti possono essere aumentati fino ad un massimo del 50%”.

**Art. 2**

1. L'art. 29 del decreto ministeriale 14 maggio 1991, n. 232, è sostituito dal seguente:

“Art. 29 (*Onorario integrativo*). – 1. Ad integrazione dell'onorario liquidato a misura o a percentuale viene corrisposto un compenso a vacanza per le ore impiegate in trasferimenti, ricerche ed operazioni fuori sede in ragione di:

a) € 28,41 per il professionista;

b) € 13,17 per il collaboratore di concetto”.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 settembre 1997

Il Ministro per le politiche agricole Il Ministro di grazia e giustizia

PINTO FLICK